

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Affari Generali Personale e strutture Uffici
Polizia Locale Urbana e Rurale - Rapporti con la C. E. E.

Prot. n. 2357/142
ac/

Bari, lì 12/5/1981

Ill. mo Sig.
Presidente del Consiglio
SEDE

Oggetto: "Istituzione Del Difensore Civico."

Si trasmette, per gli adempimenti di competenza il testo di legge in oggetto esaminato ed approvato all'unanimità da questa Commissione nella seduta del 12 marzo 1981.


Si allega inoltre il parere favorevole della 1^ Commissione Consiliare .

Relatore in aula sarà il Prof. Marcello Rizzo.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
(Prof. Marcello Rizzo)

D'ordine del Presidente
Marcello Rizzo



Vote Guicciardi

RIESAME LEGGE REGIONALE: "ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO"

Decisione: La I Commissione, nella seduta del 7 maggio 1981, ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art.19 del Regolamento, al provvedimento in oggetto.

11 mag. 1981
109

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Affari Generali Personale e strutture Uffici
Polizia Locale Urbana e Rurale - Rapporti con la C. E. E.

RIESAME LEGGE REGIONALE

" ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO"

Relatore: prof. Marcello Rizzo

Signor Presidente,
Colleghi Consiglieri,

La 2 Commissione, esaminati i rilievi del Governo nazionale, ha ritenuto all'unanimità di recepirli.

In essi si osserva che l'attività del Difensore Civico non deve estendersi a controllare gli atti degli Enti locali dei quali lederebbe l'autonomia; per questo l'art. 2 è stato modificato evidenziando che l'intervento del Difensore civico può estendersi agli Enti Locali non territoriali.

Infine la Commissione ha voluto chiarire nel testo della legge che il Difensore civico invii comunicazioni, circa gli inadempimenti, non solo al Presidente della Giunta Regionale ma anche all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

TESTO ORIGINALE

Art. 1

La Regione istituisce l'ufficio del Difensore Civico con sede presso il Consiglio Regionale.

Art. 2

Il Difensore Civico provvede, d'ufficio o a richiesta di chi ne abbia interesse, a controllare il regolare svolgimento delle pratiche presso gli Uffici dell'Amministrazione regionale, degli Enti, Istituti o aziende dipendenti nonché presso gli Uffici degli Enti Locali, per le funzioni delegate segnalando, secondo le modalità previste dalla presente legge, ritardi, irregolarità o inadempienze.

Art. 3

Chiunque abbia una pratica in corso presso gli uffici di cui al precedente articolo, può richiedere l'intervento del difensore civico qualora la stessa non venga risolta entro i termini previsti dalla legge o dai regolamenti.

La richiesta va indirizzata all'ufficio del Difensore civico anche oralmente, nel qual caso essa sarà verbalizzata a cura dell'ufficio e sottoscritta.

Il difensore civico, nel termine di 5 gg. dalla ricezione dell'istanza, richiede all'ufficio competente l'esame della pratica che deve essergli consentito nell'ulteriore termine di giorni 5, anche con la collaborazione del funzionario responsabile o di un suo delegato.

Il Difensore civico ha la facoltà di ottenere dagli Uffici regionali e da quelli degli Enti, Istituti o Delegazioni della Regione e degli Enti Locali, per le funzioni delegate, copie dei provvedimenti adottati con i relativi atti preparatori, nonché tutte le informazioni necessarie all'esercizio del suo mandato e di esaminare gli atti amministrativi di qualsiasi specie attinenti alle questioni trattate.

TESTO DEFIN

IDEM

IDEM

non territo

IDEM

Uffici prev
provvedimen

Ultimato l'esame di cui al 3 comma, il Difensore Civico, sentiti gli Uffici competenti, stabilisce il termine massimo entro cui la pratica deve essere definita.

Di ciò dà immediata comunicazione al ricorrente, all'Ufficio competente e al Presidente della Giunta.

Trascorso inutilmente tale termine, il Difensore civico comunica immediatamente al Presidente della Giunta l'inadempimento dell'Ufficio.

Chiunque non ottemperi, per quanto di sua competenza, alle disposizioni del presente articolo è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.

Art. 4

I Consiglieri regionali possono esercitare, anche nei confronti dell'Ufficio del Difensore Civico, i poteri di richiesta di notizie e di esame degli atti previsti dal 3 comma dell'art. 30 dello Statuto della Regione Puglia.

Art. 5

Il Difensore civico invia, ogni 6 mesi, una relazione dettagliata sull'attività svolta, corredata dai suggerimenti e osservazioni, al Presidente della Giunta Regionale e alla Presidenza del Consiglio Regionale ai fini della trasmissione ai Consiglieri e della presa d'atto e discussione del Consiglio Regionale.

Il Difensore civico può inviare relazione agli organi di controllo, all'Autorità Giudiziaria e rendere note le risultanze delle indagini svolte mediante comunicato, a spese della Regione, sulla Stampa quotidiana o pubblicazione di comunicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IDEM

al Presidente della Giunta
all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale l'inadempimento riscontrato.

IDEM

Art. 4

IDEM

Art. 5

IDEM

Art. 6

Il Difensore civico è nominato con decreto del Presidente della Giunta su designazione del Consiglio.

Per la designazione il candidato deve ottenere il voto dei 2/3 dei consiglieri assegnati alla Regione. La votazione avviene a scrutinio segreto.

Art. 7

L'incarico di difensore civico è incompatibile con qualsiasi ufficio pubblico o privato, professione o cariche elettive.

Il Difensore civico deve essere elettore in un Comune della Regione e scelto fra i cittadini che siano professori ordinari di Università in materia giuridica, magistrati anche a riposo delle Giurisdizioni ordinarie o amministrative, avvocati patrocinanti in Cassazione da più di 10 anni.

Il Difensore civico dura in carica 5 anni, non può essere riconfermato, decade alla scadenza del suo mandato.

Quando si verifichi causa di ineleggibilità questa viene dichiarata dal Consiglio Regionale. In caso di gravi motivi connessi all'esercizio delle funzioni del difensore civico, il Consiglio Regionale - a maggioranza dei 2/3 - può revocare il mandato.

Art. 8

Al Difensore civico competono indennità, diarie e rimborsi nella misura prevista per i Consiglieri regionali.

Art. 6

IDEM

Art. 7

IDEM

Art. 8

IDEM

Art. 9

Il Difensore civico ha la medesima sede del Consiglio Regionale. Con apposito regolamento sarà stabilito l'organico del suo ufficio.

Art. 10

La spesa necessaria per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico è imputata ad apposito capitoli del bilancio regionale.

La spesa presunta relativa all'esercizio 1980 ammonta a lire 30 milioni.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980 sono introdotte le seguenti variazioni:

VARIAZIONI IN AUMENTO

Cap. 00132 (c.n.i.) "Spese relative al funzionamento dell'Ufficio del Difensore Civico"

Stanziamiento di competenza L. 30.000.000

Stanziamiento di cassa L. 30.000.000

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

Cap. 16202 "Fondo globale per finanziare leggi regionali in corso di adozione di parte corrente"

Stanziamiento di competenza L. 30.000.000

Stanziamiento di cassa L. 30.000.000

Art. 9

IDEM

Art. 10

IDEM

.... .. esercizio 1981 ammo-

rio 1981 sono